

N. R.G. /2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2021 promossa da:

[REDACTED]

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Parte opponente:

Nel merito: in accoglimento dei motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, revocare il decreto opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

Con rifusione di spese e competenze del giudizio

Parte opposta:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via preliminare:

– concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;

– concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.

Nel merito, in via principale:

– respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata:

– nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la sig.ra [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED], dell'importo di euro 5.457,75, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

In via ulteriormente subordinata:

– nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.

FATTO E DIRITTO

Con atto ritualmente notificato [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto n. /2021, emesso in data 6 agosto 2021 dal Tribunale di Milano, con cui le veniva ingiunto di corrispondere a [REDACTED] la somma di € 5.457,75 oltre interessi e spese in virtù del contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato con [REDACTED]

Il decreto era stato emesso con riferimento al credito vantato dalla ricorrente in relazione all'allegato inadempimento del contratto indicato e per il quale l'opponente risultava coobbligata.

In via preliminare l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda allegando che non era stato esperito il tentativo di mediazione.

L'opponente eccepiva altresì la nullità del contratto allegando che il documento depositato in sede monitoria era una semplice richiesta di finanziamento; che non aveva mai ricevuto né il modulo in esame né il contratto; che disconosceva la conformità del modulo con il suo originale.

Altresì eccepiva la nullità dell'operazione per l'assenza di un intermediario abilitato.

L'opponente eccepiva la decadenza dell'opposta dall'azione deducendo che l'opponente non era parte del contratto in quanto non era un co-richiedente e non era beneficiaria degli importi erogati ed impiegati per l'acquisto del motociclo [REDACTED]; che l'opponente non era coobbligata in via solidale con la società [REDACTED]; che la fattispecie in esame era da inquadrare nell'ambito della prestazione di mera garanzia /fideiussione con conseguente applicazione dell'art. 1957 cc. e sul punto eccepiva che l'opposto non si era attivato nel termine dei sei mesi dalla scadenza per il recupero decadendo dal diritto di pretendere l'adempimento.

Altresì deduceva che l'opposta non aveva mai acquistato il credito di [REDACTED]; che l'atto del 9 marzo 2017 non recava alcun riferimento del credito di [REDACTED] nei confronti né di [REDACTED] né nei confronti della opponente.

L'opponente concludeva in via pregiudiziale di disporre l'espletamento del procedimento di mediazione; nel merito: revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

Si costituiva [REDACTED] la quale chiedeva concedere un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. L'opposta in relazione alla prova del credito eccepiva di aver prodotto documentazione idonea a dimostrare la legittimità della pretesa nello specifico: i) il contratto di finanziamento sottoscritto dalla [REDACTED]; ii) il relativo estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; iii) il relativo prospetto di calcolo degli interessi di mora; iv) l'atto di cessione del credito; v) la comunicazione con la quale la [REDACTED] era stata resa edotta della cessione nonché intimata al pagamento del saldo dovuto, regolarmente ricevuta in data 30 marzo 2017. Altresì deduceva che il contratto di finanziamento oggetto di giudizio, lungi dall'essere una *"semplice richiesta di finanziamento"*, era stato regolarmente sottoscritto da parte della società [REDACTED] in qualità di obbligato principale, nonché da parte della [REDACTED] in qualità di soggetto coobbligato in solido; che il perfezionamento del contratto di finanziamento *de quo* era indubbio come provato dall'estratto conto versato in atti dal quale risultava un pacifico principio di esecuzione.

Altresì deduceva in relazione all'eccezione di nullità con riferimento all'asserita mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'Intermediario Finanziario che era del tutto infondata in quanto il contratto riportava correttamente sia la firma dei richiedenti sia il timbro/firma del soggetto Convenzionato/Fornitore.

In relazione al disconoscimento del contratto di finanziamento l'opposta deduceva che era stato operato dalla difesa avversaria in modo assolutamente generico ed apodittico: l'opponente avrebbe infatti dovuto specificare in cosa la copia prodotta differisce rispetto all'originale.

In relazione all'asserita decadenza ex art. 1957 c.c. l'opposta allegava che l'art. 1957 cod. civ. era esclusivamente riferibile all'istituto della fideiussione; che la pretesa creditoria per cui è causa traeva origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla [REDACTED] in qualità di coobbligato in solido; che applicando l'articolo 1362 cod. civ. e, dunque, indagando sulla volontà dei contraenti così come emergeva dal dato testuale del contratto che la [REDACTED] non aveva inteso garantire l'adempimento della società [REDACTED], ma si era obbligata, in solido con quest'ultima, ex artt. 1292 c.c. e seguenti, all'adempimento delle obbligazioni di rimborso derivante dal contratto azionato.

Sul punto della cessione del credito l'opposta eccepiva che con ricorso per decreto ingiuntivo erano stati prodotti: i) il contratto di cessione *pro soluto* del 9 marzo 2017 intervenuto tra [REDACTED] – società con la quale l'odierna opponente ha sottoscritto il contratto per cui è causa – e [REDACTED] ii) la comunicazione con la quale la [REDACTED] è stata resa edotta della cessione nonché intimata al pagamento del saldo dovuto, regolarmente ricevuta in data 30 marzo 2017; che nel ricorso per decreto ingiuntivo era stato dato altresì atto che *"[REDACTED] appartenente al Gruppo [REDACTED] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [REDACTED] quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di [REDACTED] C.F. [REDACTED] è divenuta titolare del suddetto credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 [REDACTED]"*

L'opposta concludeva in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni

esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. *In via subordinata*: – nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED], dell'importo di euro 5.457,75, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva l'espletamento della procedura di mediazione; all'esito negativo della stessa, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione del termine di cui all'art.190 c.p.c..

Si rileva che per errore l'atto di citazione in opposizione depositato il 19.11.2021 risulta mancante delle pagg.3,4 e 5; che tuttavia l'opponente provvedeva a notificare l'atto completo come risulta dal documento "*allegato [REDACTED] vs [REDACTED] citazione notificata*" presente nel fascicolo dell'opponente e che pertanto anche sulle difese svolte nelle pagine indicate si è instaurato il contraddittorio atteso che l'atto è stato ricevuto in ogni sua parte dall'opposto che si è difeso sui punti.

L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.

Infondata l'eccezione di difetto prova della titolarità del credito in capo all'opposta alla luce della documentazione prodotta in sede monitoria ed in corso di causa.

Allega l'opponente che dalla documentazione in atti non emergerebbe la prova del credito e della cessione.

Sul punto si rileva che dalla documentazione allegata in particolare: il contratto di cessione (doc.4 fasc.monitorio), l'accordo quadro tra [REDACTED] e [REDACTED] (doc.30 fasc. opposta), l'elenco dei crediti ceduti -Annex da [REDACTED] a [REDACTED] (doc.17 fasc.opposto), la comunicazione all'opponente della cessione a mezzo racc a/r (doc.5 e 6 fasc.monitorio) si ritiene provata la titolarità del credito in favore dell'opposta, titolarità confermata altresì dalla disponibilità in capo alla opposta della documentazione relativa al rapporto contrattuale di cui è causa (doc.29 fasc. opposto).

Con riferimento alla dedotta nullità del contratto allega l'opponente che il documento depositato in sede monitoria era una semplice richiesta di finanziamento, che non aveva mai ricevuto né il modulo in esame né il contratto e che disconosceva la conformità del modulo con il suo originale in quanto la numerazione del modulo riportava n. 13 pagine ed il modello depositato vedeva solo 7 pagine.

Sul punto si condivide l'assunto di parte opposta che le clausole contrattuali del documento in discussione: "*I Sottoscritti, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono a [REDACTED] un Finanziamento ...*"; "*I sottoscritti delegano [REDACTED] a versare l'importo da liquidare direttamente al Convenzionato/Fornitore ...*"; "*I Sottoscritti approvano espressamente ... gli articoli ...*"; "*Il Cliente e l'eventuale Coobbligato, dichiarano altresì ...*"; "*il Cliente e l'eventuale Coobbligato, consentono espressamente che i propri dati personali ...*" palesino la volontà negoziale delle parti di concludere, volontà perfezionata ed eseguita come documentato dal pagamento delle prime rate da parte della stessa [REDACTED] (doc.7 fasc.monitorio) e dalla copia del libretto di circolazione del veicolo tg. [REDACTED] che prova la proprietà del veicolo in capo ad [REDACTED] (doc.24 fasc.opposto).

Altresì privo di pregio il disconoscimento del documento operato dall'opponente, rilevato che come già osservato è stata data esecuzione al contratto ed in quanto l'eccezione è stata operata in maniera

generica condividendo il principio della Suprema Corte che “ *In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni*” Cass. civ. n. 6557/2019.

Altresì infondata l'eccezione relativa alla mancata firma dell'intermediario rilevato che i moduli del contratto riportavano l'intestazione della cedente e risultano sottoscritti dal fornitore (doc.29 fasc.opposta) sul punto la Suprema Corte ha stabilito che : “ *In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti*” (Sez. U n. 898/2018).

Si rileva altresì che non è applicabile al caso *de quo* la violazione dell'art.1957 c.c..

L'opponente allegava la decadenza dell'azione per violazione dell'art.1957 c.c., deducendo che l'opposta non aveva richiesto il finanziamento pertanto non era una co-richiedente, e non poteva essere considerata una coobbligata in solido ma la sua posizione era limitata a quella di garanzia /fideiussione. Orbene sul punto rilevato come assunto dalla medesima opponente che la figura del coobbligato non è disciplinata si ritiene di dover valutare la volontà negoziale delle parti.

Dall'esame del testo contrattuale si legge all'art. 1 “ *I Sottoscritti, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte dichiarano di accettare senza riserva alcuna, chiedono a [] un Finanziamento*”, ed ancora all'art.2 delle Condizioni Generali : “ *[] concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può essere subordinato: a) all'acquisizione della firma di un coobbligato; b) alla prestazione di idonea fideiussione; c) in caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo, al rilascio di ipoteca sul veicolo a favore di [] per un importo pari al totale dovuto dal cliente*”.

Orbene dall'art.1 risulta che entrambi richiedevano il finanziamento, ed ancora dalla lettura dell'art.2 delle condizioni generali risultano ai contraenti ben distinte le due fattispecie applicabili, in quanto si legge che la [] poteva richiedere la firma di un coobbligato od in alternativa la prestazione di una fideiussione.

Alla luce di tali osservazioni rilevato che l'opponente richiedeva il finanziamento unitamente alla società e sottoscriveva quale coobbligato e non fideiussore, l'obbligazione è da intendere solidale ex art.1292 cc., “ *la contitolarità ab initio del debito differenzia dunque la co-obbligazione e la distingue nettamente dalla figura (invocata) dalla fideiussione*” (Trib.Ancona n.1773/2023) e pertanto non applicabile la decadenza di cui all'art.1957 cc relativa alla fideiussione.

Pe le motivazioni esposte l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione disattesa: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 15913/21 del 6 agosto 2021 del Tribunale di Milano che dichiara definitivamente esecutivo ;

condanna l'opponente a rifondere all'opposta alle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 per compenso oltre spese generali oneri e accessori.

Milano, 11 settembre 2024

La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi

